

N. R.G. 47-1/2023



***Tribunale Ordinario di Fermo***

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO  
ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in composizione collegiale in persona dei magistrati:

dott.ssa Sara Marzialetti	Presidente rel.
dott.ssa Mariannunziata Taverna	Giudice
dott. Francesco De Perna	Giudice

nel procedimento n. 47-01/2023 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, promosso da:

██████████ nato a ████████ il ████████ e residente in ████████ (██████) V ████████ ████████, C.F. ████████, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Torretti del Foro di Fermo C.F. TRRBRNS58P131324P ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Adige 26 ( fax 0733582804 e/o PEC [brunotorretti@legalmail.it](mailto:brunotorretti@legalmail.it)) ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Oggetto: Apertura liquidazione controllata del patrimonio.

- Visto il ricorso depositato in data 25.09.2023, con il quale il ricorrente ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata e la relativa documentazione prodotta;
- esaminata l'integrazione alla relazione ex art. 269, comma 2 del CCII depositata in data 22.11.2024 dal gestore della crisi Dott.ssa Loredana Marziali in osservanza del decreto del 14-19.11.2024;
- vista la documentazione prodotta in osservanza del decreto interlocutorio del 06.12.2024 dall'INPS in data 13.12.2024 e dalla Agenzia delle Entrate in data 24.12.2024;
- considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L.F., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede quindi la convocazione delle parti solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);



- ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
- considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e, quindi, può essere omessa la fissazione dell'udienza;
- ritenuto nel merito che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, atteso che:
  - a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 CCII, in [REDACTED] ([REDACTED]), Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Fermo (cfr. doc. 2 allegato ricorso introduttivo, certificato di residenza e stato di famiglia);
  - b) sussiste la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza e sussiste la condizione di sovraindebitamento atteso che il ricorrente non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte;
  - c) al ricorso è stata allegata una relazione in data 25.09.2023, redatta dall'OCC dott.ssa Loredana Marziali, successivamente integrata in data 22.11.2024 in ossequio all'ordinanza del 14-19.11.2024, che espone una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
  - d) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
  - e) ricorre nella specie una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso; in particolare, l'origine dello stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII risiede negli esiti infausti dell'attività imprenditoriale relativa alla vendita al minuto nel settore moda, esercitata attraverso la costituzione di diverse società ([REDACTED], partita iva n. [REDACTED], cancellata dalla Camera di Commercio di Fermo in data 30/01/2003; omonima ditta individuale P. iva [REDACTED], cancellata dalla Camera di Commercio di Fermo in data 06/02/2020 (cfr. all. 12 ricorso introduttivo); Venti.11 s.r.l. P. iva [REDACTED], inattiva (cfr. all. 11 ricorso introduttivo); One s.r.l.s. P. iva [REDACTED], inattiva, (cfr. all. 13 ricorso introduttivo));
  - f) il passivo è pari a complessivi € 304.594,49 (nei confronti di: Agenzia delle Entrate e Riscossione per € 877,32; Cassa di Risparmio di Fermo per € 64.910,44; Comune di Porto San Giorgio per € 9.125,00; Condominio Alice per € 222,99; Condominio In s.r.l. della Resistenza 2 per € 1.612,00; ICA S.P.A. per € 602,00; INAIL per € 199,38; INPS FERMO per € 10.721,99; ISEO SPV SRL mandataria di Dovalue spa per € 76.458,08; Marocchi Pietro € 6.978,40; Regione Marche € 3.663,67; UBI BANCA per € 23.567,67 ; UBI BANCA per € 73.009,40; Agenzia delle Entrate e Riscossioni



per € 16.789,03; Agenzia delle Entrate e Riscossioni per € 1.026,58; Agenzia delle Entrate e Riscossioni per € 13.239,62; Regione Marche per € 1.044,82; Comune di San Benedetto del Tronto per € 546,10; oltre a spese in prededuzione relative alla presente procedura, indicate nel preventivo dell'OCC di Fermo in euro 9.561,75, iva inclusa, spese in favore dell'Avv. Bruno Torretti, che presentato il ricorso, pari ad euro 4.680,00, e spese relative alla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.ro di R.G.E.I. 1/2023 del Tribunale di Fermo);

g) il nucleo familiare è composto, oltre che dal ricorrente, dalla convivente e dai [REDACTED], [REDACTED], nata [REDACTED] il [REDACTED], e [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e le spese necessarie per il sostentamento per il nucleo familiare sono state indicate in euro 1.635,00 (cfr. tabella pag. 16 relazione Gestore della Crisi), nell'assenza di redditi percepiti dallo stesso istante;

i) il ricorrente è peraltro proprietario di beni immobili (Abitazione di tipo economico cat. A/2, foglio 6 part. 735 sub 7, sita a Porto San Giorgio (FM) Via Gaetano Properzi n. 191 – Proprietà 1/1 – gravato da Ipoteca; Garage cat. C/6, foglio 11 part. 1305 sub 35, sita a Porto San Giorgio (FM) Via Della Repubblica - Proprietà 1/1 – gravato da Ipoteca; Garage cat. C/6, foglio 11 part. 1305 sub 38, sita a Porto San Giorgio (FM) Via Della Repubblica - Proprietà 1/1 – gravato da Ipoteca), cespiti tutti oggetto di procedura esecutiva immobiliare iscritta al N. 1/2023 R.G.E.I. del Tribunale di Fermo, il cui valore complessivo è stato stimato in detta sede in € 104.000,00, ed è altresì proprietario anche di un bene mobile registrato (autovettura Fiat Panda Targata GM299BT) di valore irrisorio, mentre non ha la disponibilità di alcuna somma e le quote sociali del Riccioni relative alla società Venti.11 s.r.l. e One s.r.l.s., entrambe inattive, *ut supra* già evidenziato, risultano non avere alcun valore, come attestato dal Gestore della Crisi (cfr. pag. 13 e 14 relazione Gestore della Crisi del 25.09.2023);

l) l'istante mette pertanto a disposizione della procedura tutti i suoi beni mobili ed immobili come sopra indicati e ciò rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda, atteso che la presenza di beni da liquidare o da destinare alla soddisfazione dei creditori o la ragionevole certezza circa la futura acquisizione di attivo, attestata dall'OCC, costituisce un fatto costitutivo della domanda di apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato persona fisica;

m) ai sensi degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

n) ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

### **P.Q.M.**

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED], nato a Fermo il [REDACTED], C.F. [REDACTED] e residente in [REDACTED] (FM) V [REDACTED], 191;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Sara Marzialetti;



nomina liquidatore ex art. 270, comma 2, lett. b, CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136, il gestore della crisi Dott.ssa Loredana Marziali, C.F.

MRZILDN73T50DI324Z, PEC [marziali.loredana@pec.it](mailto:marziali.loredana@pec.it), con studio in Porto San Giorgio (FM), via Giordano Bruno 191;

ordina al ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina al ricorrente ed ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; dispone l'esclusione dalla liquidazione del reddito del ricorrente, sino alla concorrenza dell'importo di € 1.635,00 mensili, con obbligo del debitore di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata, a qualsiasi titolo, che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, in conformità alla disposizione di cui all'art. 272, comma 3-bis, CCII nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

autorizza l'istante all'uso dell'abitazione, come arredata, sita in Porto San Giorgio (FM) Via Gaetano Properzi n. 191 e censita al Catasto fabbricati di detto comune al Foglio 6 cat. A/2, part. 735 sub 7, e dei due garage, siti in Porto San Giorgio (FM) Via Della Repubblica e censiti al Catasto fabbricati di detto comune al Foglio 11 cat. C/6, part. 1305 sub 35 e sub 38, uso consentito fino al decreto di trasferimento della proprietà degli stessi immobili;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Riccioni Simone;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi ed alle modalità della liquidazione, che depositerà per l'approvazione da parte del giudice delegato, con obbligo di rispettare



il termine per la completa esecuzione delle operazioni di liquidazione, come previsto dall'art. 272, comma 3, CCII nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

- provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/ rivendica/ restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

- depositi ogni sei mesi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- curi l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Fermo, con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli relativi ai figli minori conviventi.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore, con onere di notifica, da parte di quest'ultimo, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 11 marzo 2025

Il Presidente rel.

dott.ssa Sara Marzialetti

